

## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Oggetto:

## DECRETO N. 17 DEL 11/10 /2007.

Rettifica al Decreto N. 25/V del 14/09/2006 recante"Disciplina delle interruzioni

tecniche dell'attività di pesca (Fermo Biologico 2006)". Modalità di erogazione ai sensi del Reg. (CE) n°875/2007.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627;

VISTE le Leggi Regionali 2 marzo 1956, n. 39, 7 marzo 1956, n. 37 e 5 luglio 1963,

n.3;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che

definisce disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1263/99 relativo

allo strumento finanziario di orientamento della pesca;

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 34 recante "Nuove norme di

attuazione del Fermo Biologico";

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 1 recante "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (Legge Finanziaria

2006);

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di

pesca";

VISTO il D.A.D.A 14 settembre 2006, n. 25/V recante "Disciplina delle interruzioni

tecniche dell'attività di pesca (Fermo Biologico 2006) e successive

modificazioni;"



DECRETO N

**VISTA** 

L'Assessore

la Determinazione 14 settembre 2006, n. 1256/V del Direttore del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni inerente: "Interruzione tecnica dell'attività di pesca (Fermo Biologico) 2006. Modalità di presentazione delle domande";

**VISTA** 

la Determinazione 30 settembre 2006, n. 1892/V del Direttore del Servizio Pesca, Acquicoltura e Stagni recante:"Graduatoria Fermo Biologico anno 2006";

**VISTO** 

il Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;

CONSIDERATO

che il Regolamento (CE) n. 875/2007, in base all'articolo 5, comma 1, si applica anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purchè soddisfino tutte le condizioni previste agli articoli da 1 a 3 nonché, ove del caso, all'articolo 4;

VISTI

lo specifico quesito posto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale (prot. n.2295 del 4/10/2007 ) al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MiPAAF), riguardo la corretta interpretazione del
suddetto regolamento in ordine ad un aspetto sostanziale inerente
l'individuazione dei beneficiari degli aiuti de minimis e la relativa risposta (prot.
n.26766 del 5 ottobre 2006) nella quale si afferma che l'orientamento del
MiPAAF è quello di individuare quale soggetto beneficiario dell'aiuto l'unità
produttiva (motopeschereccio);

VISTI

inoltre il quesito posto dalla Direzione Generale dell'Ambiente (prot. n.34665 del 10 ottobre 2007) alla Direzione Generale dell'Area legale della Presidenza della Giunta Regionale e la relativa risposta secondo la quale, per l'Area legale, alla luce della richiamata risposta del MiPAAF non sussistono ragioni preclusive per non condividere l'orientamento espresso dal MiPAAF stante le esigenze di omogeneità di applicazione del Regolamento (CE) n. 875/2007;

**ATTESO** 

che le risposte appena richiamate fanno ritenere condivisibile ed applicabile, alla fattispecie in argomento, l'orientamento del MiPAAF che individua nell'unità produttiva (motopeschereccio) il beneficiario dell'aiuto de minimis da pagare



L'Assessore DECRETO N.

quale indennizzo agli aventi diritto inseriti nella graduatoria di cui alla Determinazione del 30 settembre 2006 n.1892 per aver osservato il fermo biologico, anno 2006;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento delle indennità di cui all'art. 9 del D.A.D.A. n.25/V del 14 settembre 2006 alle unità produttive (motopescherecci) che hanno effettuato il fermo pesca e risultano inserite nella graduatoria di cui alla Determinazione del 30 settembre 2006 n.1892 mediante gli aiuti concessi in regime de minimis;

CONSIDERATO inoltre che l'importo complessivo dell'aiuto de minimis per ciascun beneficiario non deve eccedere il massimale di € 30.000 nel triennio precedente ricompreso a partire dalla data di riconoscimento del presente finanziamento;

DOVENDO provvedere alla ricognizione dell'ammontare complessivo degli aiuti de minimis per ogni singola unità produttiva (motopeschereccio) al fine del computo del rispetto del massimale previsto dal Regolamento (CE) n. 875/2007;

## **DECRETA**

ART. 1 alle unità produttive (motopescherecci) che hanno osservato il Fermo Biologico anno 2006 e che risultano incluse nella graduatoria di cui alla Determinazione del 30 settembre 2006 n.1892 è pagata l'indennità, spettante a ciascun componente dell'equipaggio, di cui all'art. 9 del D.A.D.A. n. 25/V del 14 settembre 2006 nel rispetto del massimale pari a € 30.000 previsto dal Regolamento (CE) n. 875/2007;

ART. 2 l'Amministrazione regionale dovrà realizzare apposita ricognizione volta ad accertare per ciascuna unità produttiva (motopeschereccio) inclusa nella graduatoria citata all'art. 1 ed avente diritto all'indennità di cui all'art. 9 del D.A.D.A. n. 25/V del 14 settembre 2006, l'ammontare degli aiuti de minimis già

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore DECRETO N.
DEL

percepiti nel triennio precedente ricompreso a partire dalla data di riconoscimento del presente finanziamento;

ART. 3 le modalità di erogazione dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 saranno determinate con successivo provvedimento del Direttore del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.S. e sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li' 11 Ottobre 2007

L'Assessore

Cicito Morittu